

BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A.

**COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA OTTIMALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Indice

1. Introduzione	3
2. La composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione	4
3. La composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione.....	5
3.1. Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	5
3.2. Requisiti di professionalità.....	8
3.3. Criteri di competenza	10
3.4. Requisiti di genere	13
3.5. Requisiti di indipendenza	13
3.6. Indipendenza di giudizio	15
3.7. Incompatibilità e divieto di <i>interlocking</i>	16
3.8. Disponibilità di tempo (<i>time commitment</i>).....	16
4. Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in vista della nomina del nuovo organo.	19

1. Introduzione

Il presente documento (il “**Documento**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bari S.p.A. (di seguito “**BPB**” o anche la “**Banca**”) in data 13 marzo 2023, illustra la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito anche il “**CdA**”).

Ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia (la “**Circolare 285**”), la composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l’efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto sociale; la suddivisione di compiti e responsabilità all’interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell’ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

In particolare, la Circolare 285 precisa quanto segue.

- Sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l’intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l’incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell’organo stesso.
- Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti: (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.); (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all’organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca; (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l’altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Decreto 23 novembre 2020, n. 169, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*” (il “**Decreto MEF**”); (v) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

La medesima Circolare 285 prevede che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, e verifichi, successivamente, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Anche l'art. 12 del Decreto MEF dispone che ciascun organo, ivi incluso il CdA, identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale. L'art. 11 del Decreto MEF prevede che la composizione degli organi di amministrazione e controllo sia adeguatamente diversificata, in modo da: (i) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; (ii) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; (iii) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; (iv) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

Fermo quanto sopra, nella predisposizione del presente Documento, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto della disciplina vigente applicabile alla Banca, come di seguito indicata, e degli esiti del processo di autovalutazione del CdA da ultimo svolto per l'anno 2022 (il "**Processo di Autovalutazione**").

Si è tenuto inoltre conto della "*Policy sui requisiti di idoneità degli Esponenti delle Banche del Gruppo MCC*" (la "**Policy**") approvata dal CdA di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (di seguito anche "**MCC**" o la "**Capogruppo**"), nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (di seguito anche "**Gruppo MCC**"), recepita dalla Banca con deliberazione del CdA e con il parere favorevole del Collegio Sindacale del 13 marzo 2023.

La *Policy* assolve allo scopo di specificare per tutte le società del Gruppo MCC i Requisiti di idoneità degli esponenti conformemente alle disposizioni normative ed alle Linee Guida adottate in materia dalle competenti Autorità nazionali ed europee, nonché le procedure per la verifica degli stessi.

2. La composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto sociale, la Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 a massimo di 7 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea. In forza dell'art. 13 dello Statuto sociale, gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea dei Soci del 15 ottobre 2020 ha fissato in 7 il numero dei componenti del CdA per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Il dott. Cristiano Carrus è stato nominato Amministratore nonché Amministratore Delegato della Banca per cooptazione con delibere consiliari del 22 dicembre 2021, per effetto delle dimissioni rassegnate dalle relative cariche dal dott. Giampiero Bergami, ed è stato confermato in occasione della Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Massimiliano Cesare, è stato nominato Amministratore nonché Presidente del CdA, con delibere consiliari del 23 maggio 2022, per effetto delle dimissioni rassegnate dalle relative cariche dal Prefetto Giovanni De Gennaro.

All'esito del Processo di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene adeguato il numero degli Amministratori rispetto alle dimensioni e alla complessità della Banca; inoltre, il Consiglio di Amministrazione uscente valuta adeguato il bilanciamento della sua attuale struttura (esecutivi, non esecutivi, indipendenti), il numero

degli Amministratori indipendenti, nonché la composizione dei due Comitati endo-consiliari, Comitato Controlli e Rischi e Comitato Parti Correlate, costituiti ciascuno da tre Amministratori.

3. La composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. lgs. n. 385/1993 ("TUB"), gli esponenti *“devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca”*.

I suddetti requisiti e criteri sono declinati all'interno del Decreto MEF.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli Amministratori devono essere individuati fra persone idonee allo svolgimento dell'incarico. In particolare, essi devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e soddisfare criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dal Decreto MEF.

Almeno un quarto degli Amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, deve possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dal Decreto MEF.

All'esito del Processo di autovalutazione, nell'apprezzare complessivamente il profilo quali-quantitativo dell'organo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, ai fini di una composizione ottimale, i Soci potrebbero valutare di (i) integrare l'organo con competenze in tema *ESG* ed *ICT* e di (ii) diversificare per genere le figure apicali dell'AD e del Presidente.

Quanto alla *Policy*, essa disciplina i criteri e le modalità di valutazione e di applicazione di ognuno dei requisiti di idoneità, tenuto conto delle caratteristiche delle Banche del Gruppo MCC nonché delle specificità dei ruoli e degli incarichi degli esponenti.

3.1. Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

I candidati alla carica di Amministratore della Banca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF. In particolare, la norma indica una serie di circostanze al ricorrere delle quali il soggetto non può ricoprire la carica di Amministratore¹.

¹ **Art. 3, Decreto MEF (Requisiti di onorabilità degli esponenti)**

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

In aggiunta al possesso dei requisiti di onorabilità, i candidati alla carica di Amministratore dovranno altresì soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, previsti dall'art. 4 del Decreto MEF. Nella valutazione di tali condotte viene presa in considerazione una serie di circostanze elencate al comma 2 dell'art. 4 del Decreto MEF².

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

² **Art. 4, Decreto MEF (Criteri di correttezza degli esponenti)**

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli

Mentre le situazioni previste nell'art. 3 del Decreto MEF determinano, ove si verificano, la perdita *ipso iure* del requisito di onorabilità e, pertanto, la ineleggibilità del candidato ovvero, se già nominato, la sua decadenza dall'incarico, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 non comporta automaticamente l'ineleggibilità dell'esponente, ma, come stabilito dall'art. 5 del Decreto MEF³, richiede una valutazione da parte dell'organo

incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

3 Art. 5, Decreto MEF (Valutazione della correttezza)

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'ineleggibilità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;

b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;

c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;

d) fase e grado del procedimento penale;

e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;

f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;

g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;

h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2;

i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;

l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;

m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.

competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico, sulla base dei parametri indicati al medesimo art. 5, comma 2, del Decreto MEF, ove pertinenti. L'organo competente, in particolare, deve considerare non soddisfatto il criterio di correttezza quando la presenza di una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 induce a delineare un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con i principi di sana e prudente gestione e con l'obiettivo della salvaguardia della fiducia del pubblico e della buona reputazione nel mercato della Banca.

3.2. Requisiti di professionalità

Gli esponenti devono possedere determinati requisiti di professionalità. In particolare, essi devono aver svolto anteriormente alla nomina una o più delle attività professionali indicate nell'art. 7 del Decreto MEF. Più precisamente, all'art. 7 del Decreto MEF sono individuati i requisiti di professionalità per gli Amministratori con incarichi esecutivi, per gli Amministratori con incarichi non esecutivi, per il Presidente e per l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale⁴.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità di cui all'art. 7 del Decreto MEF, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Ai sensi della *Policy* in particolare, è previsto quanto segue.

4 Art. 7, Decreto MEF (Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione)

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.

4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Amministratori con incarichi esecutivi (diversi dall'Amministratore Delegato)

Sono scelti fra coloro che abbiano esercitato per almeno tre anni negli ultimi venti, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Gruppo MCC presso la quale deve essere ricoperto l'incarico.

Amministratori con incarichi non esecutivi

Sono scelti fra coloro che abbiano esercitato per almeno tre anni negli ultimi venti, anche alternativamente:

- le attività che integrano il requisito di professionalità degli Amministratori con incarichi esecutivi, sopra elencate alle lettere a) e b), o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività delle Banche del Gruppo MCC⁵;
- attività di insegnamento universitario in qualità di docenti di prima o di seconda fascia (professori ordinari e associati) in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo⁶;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi una dimensione e una complessità comparabili a quelle della Banca del Gruppo MCC presso la quale deve essere ricoperto l'incarico.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

È un esponente non esecutivo scelto fra coloro che hanno svolto per un periodo di almeno cinque anni negli ultimi venti, anche alternativamente, le medesime attività indicate al fine di soddisfare il requisito di professionalità degli Amministratori con incarichi non esecutivi.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Sono scelti fra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non

⁵ Fra le attività funzionali all'attività delle Banche del Gruppo MCC possono rilevare, ad esempio, quelle nel settore "fintech" o in materia di sostenibilità ambientale e sociale. L'attività professionale deve connotarsi in ogni caso per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.

⁶ Fra le attività funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, possono rilevare, a titolo esemplificativo, gli insegnamenti nel settore "fintech" o in materia di sostenibilità ambientale e sociale.

inferiore a cinque anni negli ultimi venti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Gruppo presso la quale deve essere ricoperto l'incarico.

3.3. Criteri di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità, i candidati alla carica di Amministratori di BPB devono soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto MEF, sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

In particolare, ai fini della suddetta valutazione, l'organo:

✓ prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

✓ analizza quindi se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica in uno o più dei suddetti ambiti è idonea rispetto:

a) ai compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche affidategli, ivi inclusa la partecipazione a comitati endo-consiliari o manageriali;

b) alle caratteristiche della Banca di appartenenza in termini, fra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e rischi connessi in relazione ai mercati di riferimento.

Con riferimento ai requisiti di esperienza professionale, come precisato dalla *Policy*, fermo il rispetto di quanto al riguardo previsto dalla vigente normativa ciascun esponente deve essere in possesso preferibilmente di più di una delle seguenti competenze:

- **nei mercati finanziari**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se

strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza;

- **nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli nelle funzioni Legale, *Audit* e *Compliance*. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **in indirizzi e programmazione strategica**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza;
- **in assetti organizzativi e di governo societari**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **nella gestione dei rischi di una banca**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (*Risk Management, Audit, Compliance*) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di *risk management* nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni *Audit, Compliance, Risk Management*. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **in attività e prodotti bancari e finanziari**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **in informativa contabile e finanziaria**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni quali Finanza, Contabilità e *Audit* sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e audit, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **in tecnologia informatica**, acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del *business* sia come elemento guida della *business transformation*, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società *Hi-tech*. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza.

Inoltre, occorre integrare le competenze del Consiglio di Amministrazione con conoscenze, abilità ed esperienze adeguate in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo (*AML*).

Inoltre, in esito al Processo di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, ai fini di una composizione ottimale, i Soci potrebbero valutare di integrare l'organo con competenze in tema *ESG, ICT*.

Le conoscenze e le esperienze nei suddetti ambiti devono essere distribuite fra i componenti del CdA in modo da assicurare che lo stesso sia complessivamente idoneo a svolgere le proprie funzioni in conformità del principio della sana e prudente gestione. La diversità di competenze e di punti di vista dei componenti del CdA accresce la comprensione dell'organizzazione e delle attività che essi hanno della Banca e consente loro, inoltre, di avere una veduta più ampia, attenta anche all'innovazione finanziaria e tecnologica, e di esaminare in modo maggiormente costruttivo le operazioni da compiere e le proposte che provengono dal *management*.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo e gestione di risorse umane in modo tale da assicurare un efficace svolgimento da parte sua delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione nonché di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, e della sua adeguata composizione complessiva dell'organo (cfr. art. 10, comma 3, Decreto MEF).

Ai sensi del Decreto MEF (cfr. art. 10, comma 4), la valutazione dei requisiti di competenza può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al medesimo Decreto MEF.

Ai sensi della *Policy*, in particolare, il criterio della competenza si presume comunque soddisfatto, senza necessità di indagare la conoscenza e l'esperienza pratica dell'esponente, nei confronti:

- dell'Amministratore con incarichi esecutivi che abbia svolto per cinque anni negli ultimi otto attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- dell'Amministratore con incarichi non esecutivi che abbia svolto per tre anni negli ultimi sei attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, nonché presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca del Gruppo MCC presso cui deve essere ricoperto l'incarico, ovvero che abbia svolto per cinque anni negli ultimi otto una delle altre attività che integrano il requisito di professionalità degli amministratori con incarichi non esecutivi (cfr. precedente par. 3.2);
- del Presidente del Consiglio di Amministrazione che abbia svolto per dieci anni negli ultimi tredici le attività che integrano il requisito di professionalità del Presidente stesso (cfr. precedente par. 3.2);
- dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale che abbiano svolto per dieci anni negli ultimi tredici le attività che integrano il requisito di professionalità dei medesimi (cfr. precedente par. 3.2).

Ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, del Decreto MEF, il criterio di competenza non è soddisfatto “quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante

sull'ineidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico". In tal caso il soggetto non può accedere alla carica e, se già nominato, decade dalla stessa, salvo che le carenze siano specifiche e limitate e l'organo adotti le misure necessarie a colmarle, come ad esempio un apposito programma formativo, fornendone adeguata motivazione eventualmente anche in relazione all'idoneità complessiva dell'organo medesimo.

3.4. Requisiti di genere

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto sociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

All'esito del Processo di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione, nell'apprezzare la attuale composizione qualitativa dell'organo sotto tale profilo, ha auspicato che la diversità di genere possa essere ulteriormente valorizzata e rafforzata, fermo il rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili nonché in linea con le *best practice* di istituti bancari comparabili e in particolare ha ritenuto che potrebbe rivelarsi utile diversificare per genere le figure apicali dell'AD e del Presidente.

Si ricorda che le Banche del Gruppo MCC sono tenute ad osservare le disposizioni in materia bancaria relative alle quote di genere, le quali dispongono: a) che nei Consigli di Amministrazione (e nei Collegi Sindacali) il numero dei componenti del genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione (e nel Collegio Sindacale) sia pari, (i) nelle banche di maggiore complessità operativa – tra cui rientra BPB – almeno al 33% dei componenti dell'organo di appartenenza non oltre il primo rinnovo integrale dello stesso successivo al 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2024; b) che è buona prassi che (i) nei comitati endo-consiliari almeno un componente sia del genere meno rappresentato e (ii) le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente del Collegio Sindacale, di Amministratore Delegato e di Direttore Generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere (v. la Circolare n. 285 della Banca d'Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, par. 2.1). In tema di quote di genere saranno inoltre valutati gli impatti che dovessero derivare dalle modifiche normative (attualmente non ancora adottate) discendenti dalle previsioni di cui all'art. 6, legge 5 novembre 2021, n. 162 che estende anche alle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni l'applicazione delle disposizioni sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società con azioni quotate di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza.

3.5. Requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello Statuto sociale, almeno un quarto degli Amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Decreto MEF (cfr. art. 137).

7 Art. 13, Decreto MEF (Requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione)

1. [...], si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;

2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;

3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

La *Policy* precisa che l'indipendenza sia inficiata quando l'esponente o un suo "Parente Stretto" intrattenga con la Banca o con uno degli altri soggetti ivi indicati:

- rapporti di natura professionale e/o commerciale diretti o indiretti (ossia per il tramite di società controllata o di società fiduciaria o per interposta persona) che superino in percentuale, arrotondata all'intero più vicino, il 10% del reddito dell'esponente medesimo, fatta salva comunque una valutazione caso per caso;
- rapporti di natura finanziaria che:
 - (i) implichino il sorgere di: (a) un'esposizione creditizia eccedente, di norma, l'importo di un milione di euro, ove si tratti di mutuo ipotecario, ovvero di 500.000 euro ove si tratti di altre tipologie di finanziamento; (b) un'esposizione creditizia anche inferiore agli importi predetti, qualora il mutuo o i finanziamenti fossero *non performing* o non in linea con la politica di *pricing* adottata dalla Banca di appartenenza (Esposizione Diretta), oppure
 - (ii) implichino il sorgere, in capo ad una Società con stretti legami con l'esponente medesimo o con un suo Parente Stretto, di un'esposizione che ecceda l'importo di un milione di euro e che rappresenti più del 30% delle esposizioni complessivamente assunte nei confronti del sistema bancario dalla società stessa (Esposizione Indiretta) e dall'esponente.

L'idoneità dei finanziamenti di importo inferiore a quelli indicati nelle precedenti lettere i) e ii) ad inficiare il requisito dell'indipendenza deve essere valutata caso per caso secondo criteri prudenziali. Di norma può comunque assumersi che non siano rilevanti i finanziamenti che non superino cumulativamente l'importo di 200.000 euro e

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

che siano *performing*, concessi alle condizioni di mercato standard e in linea con la politica di *pricing* della Banca di appartenenza;

- rapporti di natura patrimoniale che comportino la titolarità diretta o indiretta (ossia per il tramite di società controllata o di società fiduciaria o per interposta persona), di depositi e/o obbligazioni che non rispettano i requisiti standard o di mercato della Banca di appartenenza, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso.

I requisiti sono valutati tenendo conto delle relazioni intrattenute con il Gruppo MCC anche da parte di soggetti connessi a quello di cui si valuta l'indipendenza, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, nonché della natura strutturale o viceversa eccezionale del superamento delle soglie sopra definite.

Gli Amministratori indipendenti devono inoltre possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e di apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo, dovendo l'autonomia di giudizio dei medesimi esplicitarsi essenzialmente nei confronti di chi esercita il potere di gestione nella Banca.

Ai sensi della *Policy*, il difetto del requisito di indipendenza, conseguente al ricorrere di una o più delle situazioni sopra indicate, impedisce l'assunzione della carica di Amministratore indipendente e, nel caso in cui questa sia stata già assunta, determina la decadenza dall'incarico di Amministratore indipendente, ma non necessariamente anche da quello di Amministratore (non indipendente).

3.6. Indipendenza di giudizio

Tutti gli esponenti devono operare con autonomia di giudizio nell'interesse della Banca, indipendentemente da chi li ha votati.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse alla sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. Conformemente alla *Policy*, l'indipendenza di giudizio si manifesta in particolare durante le discussioni e il processo decisionale in seno all'organo, ed è richiesto per ogni membro dell'organo a prescindere dal fatto che questi sia considerato o meno "indipendente" ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari o di vigilanza che richiedono la presenza nel Consiglio di Amministrazione di esponenti che soddisfino tale ulteriore requisito (i c.d. amministratori indipendenti).

Al fine di assicurare tale autonomia di giudizio gli esponenti comunicano all'organo di appartenenza la sussistenza di eventuali conflitti di interesse derivanti dalla ricorrenza delle situazioni di parentela o di legami societari o di affari indicate nell'art. 13, comma 1, lett. a), b), c), h), e i) del Decreto MEF (in tema di indipendenza) unitamente alle motivazioni per le quali essi ritengono che tali situazioni non inficino in concreto la loro indipendenza di giudizio.

All'occorrenza, l'organo cui l'esponente appartiene adotta le misure organizzative o procedurali al fine di fronteggiare il rischio che le suddette situazioni di conflitto di interesse possano nuocere all'autonomia di giudizio

che deve caratterizzarne l'operato. L'organo verifica quindi l'efficacia di tali misure anche alla luce del comportamento tenuto in concreto dall'esponente nello svolgimento dell'incarico e, qualora ravvisi l'insufficienza delle misure o la loro mancata attuazione, dichiara la decadenza dell'esponente dall'incarico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 23 del Decreto MEF.

3.7. Incompatibilità e divieto di *interlocking*

La *Policy* precisa che, ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti al di fuori del perimetro del Gruppo MCC.

3.8. Disponibilità di tempo (*time commitment*)

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

Come previsto dalla *Policy*, il CdA, sia in sede di verifica dei requisiti di idoneità ai sensi dell'articolo 26 del TUB, che di autovalutazione, deve valutare la disponibilità di tempo in capo agli esponenti. L'organo, tenuto conto del numero di incarichi detenuti dall'Amministratore anche presso altri enti, accerta se il tempo che questi può dedicare all'incarico sia idoneo all'efficace svolgimento dello stesso⁸. In caso di superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla medesima *Policy*, l'organo valuta se esso infici l'effettiva disponibilità di tempo dell'esponente, anche alla luce delle eventuali misure di rimedio poste in essere dalla Banca. L'organo, nella valutazione sul superamento dei limiti, tiene altresì conto della tipologia di attività lavorativa eventualmente svolta dal soggetto al di fuori della Banca (ad esempio se è titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale oppure se esercita una libera professione).

È riservata, comunque, a ciascun organo la facoltà di acconsentire al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi da parte dei propri componenti, in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale. In tali casi, l'organo si esprime all'unanimità con delibera motivata. Resta fermo che, anche qualora l'esponente ricopra un numero di incarichi che non eccede i limiti e/o le soglie di seguito individuati, l'organo competente dovrà comunque valutare se sia assicurata da parte dell'esponente l'adeguata dedizione di tempo in relazione all'incarico da svolgere presso la Banca.

⁸ Ai sensi dell'art. 16, comma 4, Decreto MEF (Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi), “*Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 17; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e 19; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale né è presidente di un organo o di un comitato*”.

La *Policy* indica inoltre le soglie di attenzione relativamente agli incarichi che i componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca possono ricoprire contemporaneamente, in aggiunta agli incarichi detenuti nelle Società del Gruppo MCC, come segue.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Un incarico esecutivo e non più di quattro incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni. L'Esponente che ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società del Gruppo MCC potrà, comunque, ricoprire non più di sette incarichi complessivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione) di cui non più di un incarico esecutivo.

Amministratore Delegato / Direttore Generale (se nominato)

Nessun incarico esecutivo e non più di tre incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e, comunque, non più di cinque incarichi non esecutivi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione).

Amministratori esecutivi

Un incarico esecutivo e quattro incarichi non esecutivi o di controllo oppure sei incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni, oppure sei incarichi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione), di cui non più di un incarico esecutivo.

Amministratori non esecutivi

Un incarico esecutivo e cinque incarichi non esecutivi o di controllo, oppure sei incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni, oppure otto incarichi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione), di cui non più di un incarico esecutivo.

Ai fini di cui sopra, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo bancario/societario ovvero in società e imprese in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

Non rilevano ai fini del cumulo, gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria.

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

- (i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;

- (ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- (iii) quale Sindaco supplente.

Inoltre, ai sensi della *Policy*, tutti gli esponenti devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno della Banca. A tal fine, fermo restando il numero massimo degli incarichi, l'organo competente, sia in sede di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 26 del TUB che di autovalutazione, deve valutare anche la disponibilità di tempo qualitativa in capo agli esponenti. Al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso, tenuto conto dei criteri indicati nella medesima *Policy*.

Al fine di consentire all'organo competente una valutazione della disponibilità di tempo quantitativa e qualitativa e agli esponenti di poter verificare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, occorre considerare il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, considerato che il parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca, degli impegni derivanti dagli altri incarichi e del tempo eventualmente dedicato all'attività lavorativa, è di 260 giorni FTE (*Full Time Equivalent*) annui, si può stimare il tempo minimo necessario a soddisfare il requisito della disponibilità di tempo in base al principio di proporzionalità:

Carica	Tempo
Presidente del CdA	48 giorni
Amministratore esecutivo	48 giorni
Amministratore non esecutivo	36 giorni
Amministratore componente di comitati endoconsiliari	7/8 giorni aggiuntivi per ogni Comitato
Presidente di un Comitato endo-consiliare	+50% rispetto al tempo aggiuntivo stimato per il relativo componente
Amministratore Delegato/Direttore Generale	<i>Full time</i>

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Decreto MEF, ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico e, all'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, ciascun esponente comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono. In conformità con quanto previsto dalla citata disposizione normativa, ai sensi della *Policy*, all'atto della nomina e, in seguito, tempestivamente al verificarsi di fatti sopravvenuti, gli incarichi ricoperti in altre società o enti che perseguono in via prevalente scopi commerciali, nonché le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, all'uopo specificando, per ciascuno di tali incarichi, attività, situazioni o fatti il numero di giorni medi che lo impegnano su base annua.

Nella determinazione del numero dei giorni che dedica all'assolvimento degli incarichi esterni al Gruppo MCC l'esponente considera, fra l'altro, il tempo occorrente per recarsi alle riunioni dell'organo cui eventualmente partecipi, per preparare tali riunioni, per prendervi parte e per dare corso alle attività susseguenti, aggiungendo un ulteriore tempo per fronteggiare eventuali esigenze sopravvenute. Nel caso in cui lo svolgimento di alcuni incarichi o attività dia luogo a delle sinergie, l'esponente ne tiene conto ai fini di una riduzione del tempo complessivo.

4. Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in vista della nomina del nuovo organo

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, termina il mandato del Consiglio di Amministrazione di BPB nominato in data 15 ottobre 2020 e, pertanto, in occasione della prossima Assemblea, gli Azionisti saranno chiamati, tra l'altro, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il presente Documento sarà, pertanto, portato a conoscenza degli Azionisti nell'intento di favorire la definizione della migliore proposta per la composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione, da nominarsi in occasione dell'Assemblea dei Soci del prossimo 20 aprile 2023.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché di quanto emerso dal Processo di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione uscente:

- **con riferimento alla composizione quantitativa**, (i) conferma che, in rapporto alle dimensioni ed alla complessità della Banca, il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione pari a sette possa essere considerato ottimale; (ii) valuta adeguato il bilanciamento dell'attuale struttura del CdA (esecutivi, non esecutivi, indipendenti), il numero degli Amministratori indipendenti, nonché la composizione dei due Comitati endo-consiliari, costituiti ciascuno da tre Amministratori;
- **con riferimento alla composizione qualitativa**, nell'apprezzare complessivamente l'attuale profilo qualitativo del Consiglio e dei Comitati endo-consiliari, in vista del rinnovo, (i) auspica che il Consiglio di Amministrazione sia composto da esponenti in possesso dei requisiti di onorabilità e criteri di correttezza, dei requisiti di professionalità, dei criteri di competenza, dei requisiti di genere, dei requisiti di indipendenza, dell'indipendenza di giudizio, della disponibilità di tempo e che non ricadano nell'incompatibilità e nel divieto di *interlocking*, così come indicati in dettaglio nei paragrafi precedenti e nella *Policy* e (ii) ritiene, che ai fini di una composizione ottimale, i Soci potrebbero valutare di (a) integrare l'organo con competenze in tema *ESG*, *ICT* e *AML* e di (b) diversificare per genere le figure apicali dell'AD e del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, invita l'Assemblea a presentare candidature tenendo conto dei requisiti e criteri richiesti in capo agli esponenti della Banca dalla disciplina esterna ed interna (*Policy*), anche regolamentare, vigente, nonché dallo Statuto sociale di BPB, come sopra precisato.